

Indennizzo se il giudice ritarda la scarcerazione

Ingiusta detenzione

Riparazione se il giudice non deposita entro 5 giorni il provvedimento camerale

Patrizia Maciocchi

Via libera al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione se l'autorità giudiziaria, adotta o deposita la decisione utile alla scarcerazione in ritardo. Con la sentenza 10671, la Cassazione respinge il ricorso del Mef, condannato a risarcire un imputato, al quale era stata riconosciuta la continuazione dei reati e il conseguente taglio di pena. Un provvedimento che, secondo il termine fissato dall'articolo 128 del Codice di rito penale, doveva essere emesso entro 5 giorni.

Le porte del carcere si erano invece aperte solo dopo 85 giorni. Mesi che rientravano nell'ingiusta detenzione. Non passa la tesi sostenuta dal ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, l'ordine di esecuzione ese-

guito in prima battuta, era legittimo, e le vicende successive, come il riconoscimento della liberazione anticipata e delle continuazioni, non sarebbero di per sé idonee a incidere, sulla sua validità. E dunque a pesare sulla valutazione dell'ingiusta detenzione, che diventa rilevante solo se c'è un errore dell'autorità che procede.

Per la Suprema corte, invece la condanna al risarcimento è coerente con il codice di procedura penale che impone, al giudice di depositare in cancelleria i provvedimenti assunti nell'udienza camerale entro 5 giorni dalla deliberazione. Un termine ordinatorio, fissato dal Codice di rito penale che deve essere rispettato dai giudici, oltre che dai cancellieri, ausiliari e collaboratori del giudice, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. E questo anche quando la mancata osservanza non comporta una nullità o un'altra sanzione processuale.

Per i giudici di legittimità la detenzione è ingiusta, quando la scarcerazione arriva in significativo ritardo. E non importa a chi sia imputabile il tempo più lungo se al giudice, al cancelliere o al personale di segreteria.